Dove finirebbero i detti di Campesi ed altri così straordinari da levarne fino le maraviglie, come di cose fuori d'ogni comune previsione?

Ma passiamo su questo, ed ammettiamo il prin-

Sarà il principio applicabile in questo caso? No. Tirelli e la Merli non vi vengono a parlare di una cir-costanza isolata, che può sfuggire alla memoria, ma vi parlano di un servitore, di una persona addetta alla casa, la quale vi fu lungo tempo per un determinato servizio, e che quindi importava che a quell' ora ci fosse. Ora, se il padrone, se la padrona non ebbero occasione di dolersi della mancanza sua, ne deriva che necessariamente potevano rammentarsi che Nadini non aveva mancato al suo servizio, altrimenti sarebbe stato rampognato, sarebbe stato punito, e che non avendo

mancato era necessariamente in casa.

Ma a che tanti argomenti d'innocenza, quando noi vediamo che nulla emerge per questo titolo speciale a

carico del Nadini?

Passiamo a Nicolini Antonio.

Quest' imputato non è confuso nella massa, non è come gli altri i quali sono designati con una parola sola, col loro nome e cognome da testimoni presunti incapaci per legge, e che per se stessi sospetti, si vogliono autori della grassazione alla ferrovia.

Costui presenterebbe, secondo l'accusa, circostanze speciali, anzi diremo un maggiore interesse degli altri. Egli era guardiano alla ferrovia, egli stava custode al cancello; è là che si presentarono i malfattori, è di là che s'introdussero a commettere la grassazione.

È naturale, è necessario, che Nicolini fosse d'accordo coi ladri, ond' è necessario riguardarlo un agente principale di questo misfatto. Noi non crediamo che, se Nicolini fosse colpevole, dovesse essere riguardato come un agente principale, poiche egli avrebbe semplicemente lasciato entrare quella gente per il cancello, non avrebbe preso parte alla grassazione; non vi sarebbe entrato dopo; quindi egli non potrebbe essere tenuto che di complicità, e di complicità non necessaria, poichè per tanti luoghi si potevano i ladri introdurre liberamente nella stazione della strada ferrata, che non vi era necessità di entrare per il cancello.

In ogni ipotesi quindi non sarebbe che un complice, ed un complice non necessario. Ma le circostanze del fatto, che si citano per istabilirlo complice, not crediamo che servano invece di argomento per escludere la sua complicità. Noi sappiamo che la pubblica sicurezza, la forza dei reali carabinieri ha diritto di entrare ad ogni ora nella strada ferrata. Se non si fosse conosciuto questo regolamento, l'ispettore Vincenzo Orlandi ca-po del movimento, ed il Tabarroni, testimoni dell'accusa, lo avrebbero confermato. Quindi nessuna meraviglia se all'apparire di apparenti reali carabinieri, e di apparenti guardie di pubblica sicurezza, Nicolini ha lasciato aperto l'adito a costoro.

Ma, si soggiunge, vedete contraddizione! Nicolini una volta ha detto che fu afferrato dai malfattori, che fu tra-sportato dietro ad un mulino, che fu legato, ora disse ad un pioppo, ora ad un palo, ora ad un cancello del mulino, e per assicurarsi di lui si sarebbero valsi della catena, che serve appunto al cancello della ferrovia. Ma qual meraviglia che vi sia questa contraddizione in Nicolini sorpreso, atterrito, trascinato di notte tempo, durante profonda oscurità?

Egli si è sentito legare, legare colla catena ad un cor-

po solido, lo avrà creduto un pioppo, od una spranga, avrà creduto di essere legato al cancello.

E chi potrebbe raccontare diversamente la dolorosa vicenda secondo i vari sospetti, che la volubile disordinata mente viene fantasticando durante la più violenta delle emozioni?

D'altronde quest'uomo se pure nel raccontare fosse caduto in errori, meriterebbe compatimento, non già che possa essere creduto un complice della scelleraggine. Ma vi è la circostanza di Querzè Luigi il quale dice che, presentandosi al cancello, e non avendo visto il Nicolini, lo chiamò e questi non rispose, e quindi, accortamente soggiunge il Pubblico Ministero, egli esservi non vi darea. dovea.

Ma la distanza del cancello della ferrovia al molino ne sembra abbastanza vistosa non solo, il molino, che più lontano giace in un profondo, e la voce che non corre al basso, impedivano naturalmente, che quel grido, quella chiamata pervenisse alle orecchie del Nicolini senza che al Nicolini venisse fatto di ascoltare quella voce.

Prego i signori giurati, dei quali se non tutti alcuni certamente conosceranno quella località di non dimenticare questo argomento.

Ma si dice, sapete perchè il Nicolini non senti? Perchè si era avviato coi ladri. Ma per andare coi ladri avrebbe dovuto fare del cammino, perchè i ladri non potevano fermarsi nel dintorno del luogo del clamoroso misfatto, che immediatamente numerosissimi accorrenti richiamava. Essi doveano cercare lo scampo altrove, e molto lontano.

Noi vediamo all'opposto che Nicolini dopo il fatto si presenta colla catena in mano raccontando le sue infe-lici vicende. Ve lo dicono tutti i testimoni che si trovavano alla ferrovia.

Dunque è impossibile che egli andasse ad accompagna-re i grassatori, mentre se avesse dovuto seguirli avrebbe dovuto allontanarsi subito e non ritornare sul luogo, come

Ma mentre queste cose non possono condurre a nessun criterio speciale per ritenere Nicolini complice ci conducono invece a ritenere che gli argomenti contro di lui invocati sono più presto prova della innocenza che della

E valga il vero: siamo pacifici, e fu detto dagli stessi impiegati della strada ferrata, che non era necessario di introdursi per il cancello, onde entrare nella stazione aperta da diverse parti e così avviene, che molte persone si introducono nella stazione di questa guisa. Sopra questo siamo pacifici, e il Pubblico Ministero non lo potè impugnare, perchè è stato detto in questo dibattimento da persone non soggette ad alcuna eccezione.

Ora a fronte di queste circostanze qual mestieri ave-vano i grassatori di introdursi per la parte del cancello?

Essi potevano introdursi da un'altra parte. Or sapete perchè preferirono quella del cancello? S'introdussero di là, perchè si combinarono due circostanze favorevoli di accedere al luogo dove volevano penetrare, e di impadro-nirsi di un guardiano che poteva dar l'allarme, e quindi poteva guastare i loro progetti, poichè se questa gente si poteva introdurre per altra parte, e preferì la parte che era guardata non potè essere per altro scopo che per impadronirsi, come vi ho detto dell'individuo, che a breve distanza dalla stazione, come guardiano avrebbe potuto in molte guise sconcertare la scellerata intrapresa.

Ma si ripete dal Pubblico Ministero: vedete guardiano infedele, vedete guardiano sospetto, quest' uomo non aveva la carabina sulle spalle non era armato, quest' uomo aveva la carabina scarica come confessava egli medesimo.

Ma, o signori, o Nicolini era d'accordo coi grassatori, o non lo era: se era d'accordo coi grassatori, egli poteva rimanersi colla sua carabina alla spalla, avere la carabina montata, averla carica, ed essendo d'accordo coi grassatori, non farne uso, perchè la sorpresa patita l'avrebbe giusticato; ma dal momento che quest' uomo si trovava in questa condizione è segno che non si era menomamente indettato coi grassatori, che ai grassatori non potea pensare. La carabina nel caso contrario sarebbe stata carica, e sarebbe colà rimessa a testimonio dell'apparente onestà della sua condotta a guarentigia degli stessi ladroni, poichè scoperto il complice Nicolini, sarebbe stato facile il porsi sulle traccie degli amici correi.

Ora, se le cose passarono della guisa, che fu detto, stabiliranno la buona fede del Nicolini, e il nessuno suo accordo coi grassatori. Egli non ebbe che la sventura di ri-

manere sorpreso.

Ma vi ha di più. Si dice che Nicolini andò poscia all'ufficio della stazione, parlò di quanto gli era avvenuto, ma che il suo stato era normale, non era in guisa alcuno alterato, come avrebbe dovuto esserlo dopo un caso così straordinario. Ciò non è altrimenti vero, la cosa era assai diversa. I testimoni ve l'hanno detto esplicitamente. Orlandi lo vide alterato, e tanto alterato che, sapendo che costui la mattina beveva dell'acquavite, lo credette ubbriaco: non è questo uno stato normale. Maitre vi ripetè altrettanto. Pavaroni Raffaele racconta che il Nicolini balbettava, che era affannato, che piangeva. Severini Federico egli pure vi parla della confessione delle sue parole.

Ora ditemi se questo è lo stato normale, o piuttosto non è lo stato alterato d'un individuo che ha compromesso gli altri per essere stato sorpreso da malfattori dai quali egli non si poteva difendere, dai quali non poteva scampare per le spoglie mentite onde costoro erano rivestiti, spoglie che per obbligo del suo ufficio egli doveva rispet-

tare.

Non resta quindi alcun dubbio per contrastare la qualsiasi complicità del Nicolini.

Gaetano Tugnoli. — Contro quest' imputato si accennano dalla pubblica accusa anche nuovi indizi di quelli che si sono lanciati contro gli altri, poichè Campesi stesso nelle sue rivelazioni dice che egli non fu alla grassazione. Ferriani, l'aiutante di Campesi, però venne in sussidio, e disse che, quantunque non vi fosse, ebbe dopo 4 scudi. La proporzione è troppo meschina a fronte d'un furto di circa 100,000 franchi commesso da amici, da compagni continuati di delitti, per credere, che il Tugnoli avesse ad accontentarsi, non dovesse sospettare di essere truffato e non avesse a farsene rendere ragione, se avesse avuto la minima intelligenza.

Noi quindi crediamo, che se il Ferriani potesse meritar fede per sè stesso, il che veramente ripugnerebbe, l'improbabilità della narrata circostanza sia tale da non poter avere alcuna fede in questo detto, da considerarlo come la stolta menzogna d'un ignorante, che vuole, e non sà essere maligno, ed abbia a ritenersi, che Tugnoli Gaetano da nessun nominato, nè prima, nè poi, nè mai potesse

prendere parte a questo reato.

Veniamo all'ultimo, al Bragaglia Pier Antonio. — L'accusa pel Bragaglia sorprende anche più perchè egli quando segui la grassazione alla strada ferrata era nientemeno che arrestato, e quindi era impossibilitato a prendervi parte. Ma avrà detto il pubblico ministero: poichè siamo nell'aggravare i malfattori, giacchè siamo per abbondare nell'accusa mettiamoci anche il nome di Pier Antonio Bragaglia, e poichè è carcerato diciamo che era prima d'accordo coi grassatori, che anch'egli doveva concorrere al misfatto, e che se non potè avervi parte non fu certo per colpa sua ma sibbene perchè la Questura l'aveva arrestato.

O, signori, se Bragaglia non prese parte all'esecuzione, se per lui la cosa rimase al punto di semplice progetto, se per una circostanza o per un'altra non ha messo in pratica il suo divisamento non rimane a carico del Bragaglia che l'intenzione, e l'intenzione non si potrebbe punire. Ve lo spiegò dottamente anche l'esimio difensore Mazzucchi.

Ma il pubblico ministero è caduto in questo inganno, poichè al suo ingegno fecero velo le indegne parole del Campesi, il quale avrà voluto aggravare il Bragaglia, forse dapprima pensando che vi fosse, e per non ritornare in dietro; e perchè si appalesasse meno la barbara menzogna esci dicendo, che Bragaglia gli aveva confessato non aver egli preso parte a quella grassazione, perchè fu arrestato, ma che era d'accordo egli pure per andarla a commettere. Veramente, essere arrestato, non prendere parte ad un fatto, e pel detto d'un Campesi doverne rispondere ed esserne ritenuto colpevole, conveniamone, signori giurati, sarebbe per verità una cosa troppo crudele.

Quindi noi concludiamo, per rispetto al Bragaglia, non potersi coscienziosamente ritenere che egli debba considerarsi come complice della grassazione seguita alla stazione

della strada ferrata.

Compiuto il nostro assunto intorno alla individualità degli imputati, è debito nostro l'osservarvi, che l'imputabilità di questo reato, si riepiloga in pochissimo. Noi non abbiamo nessunissimo fatto a carico dei nostri difesi, noi non abbiamo che le pretese rivelazioni di condetenuti, che non vi danno dettagli, che non vi raccontano fatti, ma che vi indicano semplicemente i nomi degli autori, e per averli uditi nominarli, insomma non altro che leggerezza di accuse. Bisogna pure, che il dica: nella storia giudiziaria non ho mai letto altrettanto di simile per mettere in istato di accusa, per ritenere colpevoli persone accusate di un fatto

speciale e nella lunga nostra esperienza.

Quei detti di Campesi e Ferriani non sono nemmeno loro propri, li avrebbero uditi da persone che vengono ad impugnarli. Da tali deposizioni trapela un cumulo tale di falsità che dalle contraddizioni apertamente emergono degli stessi discorsi, del le stesse rivelazioni. Ed ultima voglio indicare fra le tante che potrei dirvi, a corollario di tutto quello che ho detto. Si incolperebbe Ratta di averli nella circostanza, che i grassatori si radunavano alla Zucca, per quindi partire a commettere il reato, avvertiti che la lanterna faceva troppo lume, e consigliati di involgerla con carte da giuoco onde impedire che la soverchia luce accusasse taluno. Ma disgraziatamente per Campesi che venne a farne la rivelazione, si dà il non previsto caso che Ratta allora era in carcere da più mesi, e cioè fin dal maggio, e non ne uscì che nel carnevale successivo. Voi vedete quindi qual fede si possa prestare ad un uomo che viene a deporre di cose impossibili, con una sfacciataggine che sarebbe inaudita, se non si sapesse che la deposizione esce da labbra impurissime.

Dunque, senza perderci in ulteriori parole, sarete convinti, o signori, che gl'imputati dei quali vi ho parlato non possono dirsi specialmente colpevoli di questo reato.

Un' osservazione per altro torna troppo opportuna per essere qui taciuta. Il Pubblico Ministero si vale anche di questo reato speciale per ritenere l'esistenza dell'associazione, di quell'associazione di cui vi fu tanto parlato, di quell'associazione che è contemplata dagli articoli 426 e 427 del codice penale vigente. Ma data l'ipotesi che sedici, o di-ciotto, o venti persone avessero concorso alla grassazione della ferrovia, data l'ipotesi che gli accusati di questo reato spe-ciale ne fossero gli autori, non sarebbe certo un argo-mento per ritenere provata l'associazione, anzi questo fatto speciale escluderebbe l'associazione generale, perchè questo fatto speciale è appunto contemplato dalla legge. La legge, quando si parla di grassazioni, calcola il caso che siano commesse da due o più persone sino all'infinito. Per commettere una grassazione col concorso di più persone, è necessario intendersi prima, per intendersi bisogna associarsi, è necessario trovarsi in qualche luogo per i ritrovi, concertare le parti dell'azione, insomma fare tutto quello che riguarda un'associazione, ma un'associazione che può durare anche molto tempo destinata ad un fatto speciale. E questo lo calcola tanto gravemente la legge, che dà piena facoltà di condannare perfino ai lavori forzati a vita chi prende parte a queste grassazioni con queste circostanze. Ora, come se ne può trarre argomento per un'associazione generale, quando l'associazione speciale pel reato è considerata ed è punita dalla legge? Gli argomenti quindi debbono essere legali, e noi riteniamo che in questo caso certamente il reato speciale escluda l'associazione generale, perchè quelle circostanze e quegli indizi generici che s'invocano, onde farsi un criterio dell'associazione generale sono appunto quelli che sono calcolati dalla legge

per istabilire un'associazione speciale.

lo quindi spero, signori giurati, che queste mie parole saranno accolte da voi, e le avrete in conside-razione, quando giudicherete dell'associazione generale, come nutro fiducia, che le mie deduzioni ulteriori in favore degl'imputati ve li faranno assolvere da questa imputazione speciale.

L'udienza è levata alle ore 5.

Udienza 6 settembre.

L' Avv. Madon sost. Avv. dei poveri, per la grassazione commessa a danno di Brazzetti, difende:

Squarzina. Righi. Terzi L. Terzi B. Pedrini (1).

Signori Giurati.

Circa le ore 8 pom. del giorno 23 febbraio 1862, Angelo Brazzetti e la sua famiglia erano raccolti a conversazione in una camera della loro abitazione. La loro casa fu ad un tratto invasa da quattro o cinque malandrini, che minacciando e manomettendo le persone, depredarono Angelo Brazzetti di circa sette mila franchi.

Questo fatto è attestato da Angelo Brazzetti, da sua moglie, da parecchie persone che si trovavano nella casa Brazzetti, e da altre che udirono le immediate conquestioni dei signori Brazzetti. Questo fatto quindi non si potrebbe in modo veruno contestare dalla lealtà

della Difesa.

Circa le qualificazioni che il Pubblico Ministero ritiene concorrere in questa grassazione, sopra uno solo la difesa ha un qualche dubbio ed è la qualificazione relativa al mezzo con cui questa grassazione si sarebbe commessa.

Il Pubblico Ministero ritiene che questa grassazione sia qualificata quanto al mezzo dappoichè siasi stabilito che i grassatori per introdursi nella casa Brazzetti scalarono un muro dell'altezza eccedente i due

metri.

Or bene, la Difesa crede che questa circostanza aggravante della scalata non sia stata stabilita e provata dal dibattimento. Voi invero rammentate come soltanto la signora Brazzetti ci manifestasse il sospetto che i ladri si fossero introdotti in casa scalando il muro che divide la casa dagli orti; e codesto sospetto la signo-ra Brazzetti lo fondava sulla convinzione che ella aveva, che la porta, la quale metteva verso gli orti, dalla qual parte si introdussero i ladri, fosse chiusa. Ma a fronte di questi sospetti della signora Braz-

zetti fondati sopra una presunzione, noi abbiamo una dichiarazione positiva; ed è la dichiarazione fatta dal Pietro Ramenghi, il quale ci narrava come il giorno immediatamente successivo alla grassazione, egli si recasse alla casa Brazzetti, e per curiosità visitasse quel muro che si supponeva fosse stato scalato dai ladri, e riconoscesse come su quel muro non si vedessero traccie di sorta di scalata che si fosse nella notte operata, e ci soggiungeva che quel muro era coperto del loto delle stoviglie, sicchè era impossibile che se taluno lo avesse scalato non vi fossero rimaste le traccie dei piedi, e delle mani, o di qualche altra parte qualsiasi del corpo di quelli che avessero operata quella scalata.

(4) Il Pedrini per sopraggiuntagli infermità fu messo fuori causa.

Ora se a fronte di una semplice opinione della signora Brazzetti, che cioè i ladri siano entrati scalando il muro, vi è il fatto dichiaratoci dal sig. Ramenghi, che sul muro non esistevano traccie, e, se è vero che le traccie vi sarebbero rimaste se alcuno avesse scalato il muro, avvi un motivo gravissimo per ritenere che non scalando il muro siano penetrati i ladri ma piuttosto per quella porta che la signora Brazzetti ha creduto che fosse chiusa, mentre invece era stata inavvertentemente lasciata aperta o dalla signora Brazzetti o da altri della sua famiglia.

Impertanto sull'ingenere del reato la difesa è d'avviso che manchi la qualificazione per ragione del mezzo.

Sono accusati di questa grassazione Squarzina Teo-doro, Righi Luigi, Terzi Biagio, Terzi Luigi, Pedrini Carlo, Romagnoli Luigi, Merighi Vincenzo. Di Romagnoli Luigi e di Merighi Vincenzo non spet-

ta a noi di presentare la difesa, essendo essa ad altri affidata; a noi spetta la difesa degli altri cinque. Pedrini Carlo per vero fu posto fuori causa a ca-

gione di grave incurabile malattia che gli impedi di ulteriormente assistere al presente dibattimento; tuttavia è debito nostro portare la parola anche in dife-sa di Carlo Pedrini, perchè dalla difesa di Carlo Pedrini dipende essenzialmente la difesa degli altri accusati, rammentandovi per certo, o signori, come il Pubblico Ministero abbia posto come premessa che Car-lo Pedrini abbia meditata e deliberata la grassazione a danno di Brazzetti, e ne abbia poscia cercati gli esecutori in coloro che più gli erano stretti in amicizia, in coloro che frequentavano il caffe dei Viag-giatori, nei fratelli Terzi, in Squarzina, in Righi Luigi; e se pure non vi fosse codesta considerazione per assumere la difesa di Carlo Pedrini, l'ufficio tuttavia vi sarebbe consigliato da un riguardo d'umanità, poichè le requisitorie severissime pronunziate dal Pubblico Ministero contro il Carlo Pedrini furono stampate, pubblicate e diffuse, e l'umanità consiglia che anche una voce sorga a difesa di questo infelice.

Carlo Pedrini, vi diceva il Pubblico Ministero, fu quello che ha dato la dritta ai grassatori; Carlo Pedrini era quello che solo era in condizione di dare le istruzioni e le direzioni per quel reato che si consu-

mava in casa del suo cognato Brazzetti.

La Difesa nol crede. — Essa appoggia innanzi tut-to la sua opinione sovra un argomento gravissimo di inverosimiglianza, che desume, dalla biografia che vi faceva il Pubblico Ministero di questo Carlo Pedrini. Il Pubblico Ministero vi diceva come questo Carlo Pe-drini sia stato per molti anni laborioso ed onesto, e addetto come operaio al servizio dello stesso Brazzetti, nella cui casa era perfino alloggiato; vi diceva come il Brazzetti Angelo fosse prodigo dei suoi favori verso il Carlo Pedrini, come gli dimostrasse un grande affetto, come anzi egli tanto amasse questo Pedrini, che lo volle stringere a sè con vincolo di affinità dandogli in isposa la propria sorella. Or bene, signori, se Carlo Pedrini era uomo onesto e laborioso, se Carlo Pedrini era stretto al Brazzetti dai vincoli della gratitudine, dell'affetto, del sangue, è egli verosimile, è egli mo-ralmente possibile, che Carlo Pedrini sia diventato ad un tratto il più grande scellerato, giacchè, diceva be-ne il Pubblico Ministero, è la più grave delle scelle-ratezze l'ingratitudine. È credibile ciò, o signori? Io ritengo che no, imperocchè una scelleratezza siffatta, sarebbe un fenomeno morale così umiliante che in verità, pel decoro dell'umanità, noi dobbiamo ritenerlo impossibile, poiché, ritenendolo possibile si por-rebbe l'uomo sotto alla condizione dei bruti.

Impertanto, se è inverosimile, se è quasi moralmen-

te assurdo, che Pedrini potesse agire verso i Brazzetti in quel modo, depredare cioè e manomettere le persone della famiglia, noi abbiamo già un argomento gravissimo per ritenere che Pedrini Carlo non abbia in modo alcuno, nè direttamente nè indirettamente concorso nella grassazione a danuo dell'Angelo Brazzetti.

corso nella grassazione a danuo dell'Angelo Brazzetti.

Ma, dice il Pubblico Ministero, i ladri che invasero la casa di Brazzetti mostrarono d'aver precisa conoscenza della località, della topografia di quella casa, delle abitudini, degli usi di quella famiglia, e nessuno, tranne il Pedrini, era in condizione di avere così precise nozioni, e quindi nessuno, tranne il Pedrini, potè essere colui che ha dato le istruzioni, che ha dato la dritta per la consumazione di quel misfatto.

Ma è egli vero, o signori, che il solo Pedrini fosse in condizione di dare queste istruzioni? Le dichiarazioni che ci hanno fatte i signori Brazzetti ciò esclu-

dono.

I signori Brazzetti ci dissero che il comò, nel quale erano chiusi i danari, era antichissimo, che quel
comò già era posseduto da loro fino dalla giovinezza
della moglie, e la giovinezza della signora Brazzetti,
o signori, risale ad epoca molto remota (ilarità); Ci
disse la signora Brazzetti come sempre suo marito abbia tenuto in quel comò i denari; cì disse come addetti all'officina, alla fabbrica delle stoviglie vi fossero quattordici o quindici operai; ci disse che questi
operai di quando in quando venivano cambiati, e surrogati; ci disse che gli operai avevano accesso libero
nella loro casa, sebbene vi andassero di rado; che,
però, nell' inverno gli operai andavano nella casa del
Brazzetti ad esigere la loro mercede. Sappiamo poi
che il Brazzetti, da agiato commerciante qual' era, e
da molti anni conosciuto, doveva necessariamente ricevere in casa delle persone che a lui andassero per
ragione del suo commercio.

Adunque se tanti furono gli operai, se tante furono le persone, che, per ragione del commercio del Brazzetti, frequentarono la di costui casa, se tante furono le persone che ebbero occasione per lunga serie di anni di vedere il Brazzetti a prendere o riporre denaro, abbiamo centinaia, migliaia forse di persone che erano in condizione di conoscere e la topografia della casa Brazzetti, e le sue abitudini, e persino il luogo dove teneva riposto il danaro. L'argomento dunque del Pubblico Ministero a carico del Pedrini desunto da che egli solo conoscesse la casa Brazzetti cade completamente, e scompare. — Non vi era duopo che Pedrini desse la dritta, perchè la grassazione si con-

sumasse; altri e molti potevano darla.

Ma nessuno, o signori, ha dato la dritta, la dritta, m' intendo, nel senso che ci accennava Buonafede, nel senso cioè di dare istruzioni, ed indicazioni a coloro che avevano da commettere la grassazione. — Chi conosceva la casa Brazzetti, chi conosceva le abitudini della famiglia Brazzetti era là a consumare la grassazione, era nella camera del Brazzetti, fu quella persona di cui i signori Brazzetti ci tennero parola; fu quell'uomo basso di statura e tarchiato che prendeva le chiavi dalle tasche della signora Brazzetti, quell' uomo che borbottava parole inintelligibili, quell'uomo che aveva la testa stranamente avvolta, e la faccia stranamente coperta da lunghi crini, che gli scendevano di sotto al cappello; ecco chi conosceva le loro abitudini, ecco chi era capo di quella spedizione. Non c' era bisogno che altri avesse date istruzioni ai malandrini, se v'era fra loro chi di scienza propria conosceva e la località e le abitudini della famiglia Brazzetti. Imperlante, se è inverosimile, se è quasi moralisedOr bene, quello non era certo Pedrini; colui, ve lo dissero i signori Brazzetti, era uomo di statura bassa e tarchiato, e il Pedrini voi lo vedeste, è uomo di statura smilza e lunga che pare un fantasma; dunque Pedrini non ha dato la dritta; Pedrini dunque non ha dato istruzioni; perchè non ne faceva mestieri, trovandosi fra i grassatori chi conosceva per filo e per segno tutto quanto cocorreva per commettere la grassazione.

Il Pubblico Ministero ci disse che il Pedrini fu conosciuto; ci disse che il Pedrini era colui che fu veduto fermo sotto il portico fuori della casa Brazzetti, presso una colonna, dal testimonio Rangoni, il quale lo riconobbe poscia alla voce quando Pedrini pronunciò nell' esperimento di ricognizione quel au lè

che era un suo intercalare.

Ma quell'uomo, signori, non era un grassatore; tanto meno poi era il Pedrini, esso non era un grassatore nè era associato alla trista comitiva che aveva invaso la casa Brazzetti, giacchè altrimenii non avrebbe guardato in faccia Rangoni quando questi passò; non avrebbe parlato quando Rangoni si allontanò; avrebbe anzi cercato di nascondersi. — Non era certamente un grassatore poiche non era più là al suo posto quando pure i grassatori erano ancora in casa. Voi ricorderete quanto ci disse la signora Brazzetti; che cioè il piccolo Alfonso si evadesse dalla porta della strada, quando i malandrini di lui si occupavano, quando uno dei malandrini proponeva di prenderlo in ostaggio. Or bene l' Alfonso dichiarò poi alla madre sua di non avere veduto alcuno nella via, tranne una donna che per colà passava; eppure quando il piccolo Alfonso usciva dalla casa nella strada, i grassatori erano ancora in casa, e sarebbe quindi ancora stato nella via colui che prima era presso la colonna, se colui fosse stato la per sorvegliare i dintorni della casa, per proteggere in alcun modo i grassatori che si trovavano nell' interno della casa stessa, e il ragazzo lo avrebbe veduto. Colui adunque non era un grassatore, colui non era una persona associata ai grassatori.

Chi era colui? Era un individuo qualsiasi che si trovava presso ad una colonna, per fare che? nol saprei: forse per soddisfare ad un qualche bisogno del corpo; e quel au lè! che egli pronunciava, e che fu udito dal Rangoni, non era già un esclamazione di contentezza perchè il Rangoni, testimonio incommodo, si allontanasse, era l'au lè!: ecco fatto!, che accennava forse a quello che egli aveva fatto presso

quella colonna.

Non abbiamo altro argomento per dubitare che fosse il Pedrini, tranne il detto del Rangoni il quale, in occasione dell' esperimento di ricognizione fattasi sopra il Pedrini, ebbe a dire che alla voce, alla pronunzia dell' au lè! che allora profferiva il Pedrini, vi aveva un' idea di probabilità (sono queste le parole del Rangoni), che quella voce corrispondesse a quella che egli aveva udita sotto il portico della casa Brazzetti.

La circostanza che Rangoni ha parlato di un' idea di probabilità, già basterebbe per se sola, perchè di questa ricognizione di voce non si avesse a tenere calcolo di sorta,

(1) Il Toldie per securifich a danier per chief If (1)